

- APPALTI E SERVIZI CONTINUATIVI -

Principali norme di sicurezza, igiene, antincendio ed ecologia che devono essere rispettate dall'appaltatore per l'esecuzione di lavori all'interno di aree Avio S.p.A. e misure da adottare per l'eliminazione delle interferenze

Premessa:

Premesso che:

- La ditta appaltatrice e/o il lavoratore autonomo è tenuto all'osservanza del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. ed è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti per la corretta esecuzione dei lavori e delle opere, nessuna esclusa, comprese quelle emanate in corso di vigenza del contratto d'appalto o d'opera.
- La ditta appaltatrice e/o il lavoratore autonomo si impegna, in ottemperanza ai disposti del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., ad informare il committente sui rischi determinati delle proprie attività e sulle misure di protezione adottate, nonché a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro, sugli eventuali incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e rispettare gli obblighi di coordinamento.

Si richiamano nel seguito le principali norme di sicurezza, igiene del lavoro, antincendio ed ecologia che devono essere rispettate per l'esecuzione di lavori sia all'interno del nostro stabilimento che presso aree ed insediamenti esterni (ad es. sedi di manifestazioni fieristiche). Tali norme hanno carattere non esaustivo valendo la clausola richiamata al primo alinea sopra riportato.

1 Selezione ed istruzione del personale

Per l'esecuzione dei lavori la ditta appaltata deve avvalersi di personale idoneo al lavoro affidato ed adeguatamente addestrato ed istruito all'uso dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e delle sostanze previste nonché all'utilizzo dei mezzi di protezione e dei dispositivi di sicurezza predisposti.

Il personale deve inoltre essere informato e formato sulle norme di sicurezza e di igiene, generali e specifiche, e sui procedimenti di lavoro corretti per l'esecuzione delle attività affidate.

Gli addetti al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione di ponteggi e gli addetti e preposti all'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi devono aver frequentato i corsi specifici (art. 136 D.Lgs 81/2008) ed essere in possesso dell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento.

Per il personale che svolge lavori su impianti elettrici, con riferimento alla norma CEI 11 – 27, la condizione di PES (Persona esperta) o di PAV (Persona avvertita) deve essere autocertificata dalla ditta appaltata.

Un responsabile della ditta appaltata deve essere presente durante i lavori ed il personale deve essere munito di tessera di riconoscimento in conformità all'art. 26, comma 8, D.Lgs 81/2008.

2 Comunicazione nominativi lavoratori

Prima di accedere nei luoghi di lavoro interessati dall'oggetto dell'appalto o del contratto d'opera, i lavoratori autonomi o dipendenti delle imprese appaltate devono qualificarsi, o comunque segnalare l'ingresso in azienda o nell'area di cantiere. Prima di dar corso all'inizio dei lavori devono essere avvertiti i responsabili di commessa/impianto interessati dall'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto. Al termine dei lavori, prima di uscire dallo stabilimento, devono darne comunicazione ai responsabili di commessa/impianto, o comunque segnalare l'uscita dall'azienda o dall'area di cantiere.

3 Comportamento del personale dell'impresa esecutrice

Nell'ambiente e sul posto di lavoro il personale deve tenere un contegno corretto ed astenersi in modo assoluto da qualsiasi comportamento od atto che possa arrecare danno ad altri lavoratori od intralcio al regolare svolgimento dei lavori nei vari settori operativi.

I lavoratori non devono allontanarsi dal proprio posto di lavoro o dalla zona loro assegnata dai propri responsabili, senza un giustificato motivo.

E' vietato assumere bevande alcoliche.

I lavoratori, salvo impedimento per causa di forza maggiore, sono tenuti a segnalare subito al proprio datore di lavoro o ai propri capi, gli infortuni, comprese le lesioni di piccola entità, loro occorsi in occasione dello svolgimento dei lavori.

4 Aree concesse in uso all'impresa esecutrice

In caso di concessione in uso all'impresa esecutrice di aree per l'esecuzione o predisposizione di lavori, il deposito di materiali o altre esigenze, questi ne assume la piena ed esclusiva responsabilità sotto ogni profilo. In particolare, l'impresa esecutrice è responsabile di ogni attività ivi svolta e della idoneità dei mezzi impiegati.

L'impresa esecutrice è inoltre responsabile degli adempimenti di legge (autorizzazioni, certificazioni, denunce, verifiche, ecc...) relative ai propri mezzi, strutture ed installazioni.

Nel caso in cui il committente metta a disposizione eventuali allacciamenti energetici (elettricità, gas, acqua, ecc.) l'impresa esecutrice ne è responsabile a partire dal punto di consegna.

Egli è pertanto tenuto a richiedere al committente i parametri caratteristici della derivazione di energia (ad esempio per gli impianti elettrici: tipo di impianto, tensione, numero di fasi, limiti di corrente, ecc...; per gli impianti a gas: tipo di gas, pressione, portata, ecc...) realizzando in coerenza gli impianti a valle.

Gli allacciamenti degli impianti tecnici sopra citati devono essere eseguiti a regola d'arte.

Le attività svolte, gli impianti installati ed i materiali introdotti dall'impresa esecutrice devono essere compatibili con strutture, impianti e situazioni preesistenti.

5 Macchine, mezzi ed attrezzature

Tutte le macchine, i mezzi e le attrezzature dell'impresa esecutrice devono essere provvisti di targhetta indicante il nome dell'impresa o del proprietario.

Le suddette macchine, mezzi e attrezzature devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro prevenzione incendi ed ecologia, e trovarsi nelle necessarie condizioni di conservazione ed efficienza. Tali condizioni devono essere mantenute nel tempo, mediante regolare manutenzione e revisione.

I mezzi soggetti a collaudo e verifiche periodiche da parte di Enti Pubblici (ad esempio ascensori, ponti sviluppabili e sospesi, scale aeree, apparecchi di sollevamento, apparecchi a pressione, ecc...) dovranno risultare in regola con gli adempimenti previsti. Il rispetto degli adempimenti previsti deve essere sottoscritto dal Datore di Lavoro dell'Impresa appaltatrice tramite la sottoscrizione di apposita dichiarazione.

L'impresa esecutrice non deve operare con macchine, impianti e attrezzature di lavoro di proprietà del committente senza preventiva autorizzazione scritta.

Nel caso di impiego di strumentazioni di misura (ad es. analisi chimico-fisiche, pesa, controllo perdite, etc.) l'appaltatore deve fornire al Committente, prima dell'avvio dell'attività, copia dei relativi certificati di taratura in conformità ai requisiti normativi e tecnici applicabili.

6 Impianti ed apparecchi elettrici

Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere realizzati, installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali diretti od indiretti con gli elementi in tensione ed i rischi di incendio o di scoppio, come previsto anche dalle Legge 186/1968, dal DM 37/2008 e dalle norme di buona tecnica C.E.I. (si vedano ad esempio fascicoli n° 64/8, ecc. e loro aggiornamenti). Devono inoltre essere corredati, ove previsto, dei necessari documenti progettuali e delle dichiarazioni di conformità.

Sono proibiti gli allacciamenti, se non eseguiti a regola d'arte, di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione. Qualora vi siano difficoltà di allacciamento, occorrerà segnalarlo al committente affinché provveda in merito, fatta eccezione per le imprese di impianti elettrici che siano state preventivamente autorizzate a tale tipo di intervento.

Particolare cura dovrà essere posta affinché i conduttori elettrici flessibili impiegati per derivazioni provvisorie o per l'alimentazione di macchine o apparecchi mobili, portatili o trasportabili non intralcino i passaggi e non siano soggetti a danneggiamento.

Nel caso in cui non sia stato possibile evitare tali condizioni, occorrerà proteggere idoneamente i tratti di cavo interessati.

7 Lavori sopra o in prossimità di impianti elettrici

Qualsiasi intervento sulle linee e impianti elettrici deve essere regolarmente autorizzato di volta in volta dal committente.

Gli interventi sugli impianti elettrici in tensione (nei soli casi consentiti) o disattivati, a qualunque tensione, devono essere eseguiti rispettando le procedure stabilite dalle vigenti norme di legge e di buona tecnica, con particolare riferimento agli aspetti di sicurezza.

Ogni esclusione di tensione da una linea od il suo reinserimento, devono avvenire seguendo le procedure stabilite al riguardo dal committente.

Quando la messa fuori servizio di una linea o di un impianto è a cura del committente, l'impresa esecutrice, prima di iniziare i lavori, deve chiedere e ricevere conferma dell'avvenuta manovra.

L'impresa esecutrice deve tenere presente che tutte le linee e le apparecchiature elettriche devono comunque considerarsi sotto tensione sino a che non venga accertato diversamente con gli appositi strumenti di controllo.

Sugli interruttori e/o dispositivi di sezionamento che sono stati aperti, per consentire l'effettuazione di interventi sugli impianti, deve essere apposto avviso con l'indicazione "Lavori in corso – non effettuare manovre"; inoltre nel caso che il dispositivo di sezionamento sia predisposto per l'inserimento di lucchetti o sistemi analoghi, gli stessi devono essere utilizzati, e la chiave o gli altri dispositivi asportabili, custoditi da un responsabile dei lavori.

La rimessa in tensione dei tratti sezionati per l'esecuzione dei lavori, è subordinata all'effettuazione delle necessarie verifiche da parte di un responsabile dell'impresa esecutrice.

Nei lavori in condizioni di particolare pericolo, su macchine, apparecchi o conduttori elettrici la cui esecuzione sia affidata ad un solo lavoratore, deve essere presente anche un'altra persona.

Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque metri dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa segnalazione all'Esercente le linee elettriche, non si provveda da chi dirige detti lavori per una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.

8 Impiego dei veicoli e delle macchine operatrici

L'impiego di qualsiasi veicolo o macchina operatrice di proprietà dell'impresa esecutrice presso il committente dovrà essere preventivamente autorizzato dallo stesso.

Il personale addetto alla conduzione ed alla manovra dei veicoli e delle macchine operatrici deve essere munito di patente prefettizia di grado adeguato.

Nelle strade dello Stabilimento ed all'interno dei locali, la circolazione dei mezzi deve avvenire nella stretta osservanza delle norme del codice stradale e di quelle interne richiamate con apposita segnaletica. La velocità dovrà essere comunque moderata, procedendo con la massima prudenza. In ogni caso i mezzi impiegati non devono arrecare pregiudizio alle condizioni di sicurezza e igienico-ambientali dei luoghi in cui sono destinati ad operare.

In caso di sosta, ove possibile, i mezzi impiegati dovranno rimanere spenti per limitare le emissioni di fumi in atmosfera.

E' vietato trasportare persone all'esterno della cabina di guida, sui pianali degli automezzi con sponde abbassate o senza sponde e su tutti gli altri mezzi per il trasporto materiali (carrelli elevatori ed a piattaforma, trattori, ecc...), salvo per i casi in cui tali mezzi siano stati appositamente attrezzati allo scopo.

9 Sollevamento e trasporto dei carichi

I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere impiegati esclusivamente da personale esperto ed appositamente autorizzato.

E' vietato sollevare e trasportare persone con i suddetti mezzi; per tali manovre dovranno essere adottati mezzi specificatamente progettati e destinati allo scopo.

E' necessario curare che il sollevamento ed il trasporto dei carichi avvenga con la scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza e facendo uso di mezzi appropriati.

L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico stesso od il suo spostamento dalla primitiva posizione di amarraggio.

Nelle manovre di carico, scarico con gru, argani, paranchi e simili, devono essere adottate cautele per impedire la permanenza e/o il transito sotto i carichi, nonché adeguate misure contro la caduta di persone dall'alto.

10 Condizioni igienico-ambientali

Qualora in dipendenza dell'attività svolta dall'impresa esecutrice si possano determinare alterazioni delle normali condizioni igienico-ambientali (gas, vapori, fumi, polveri, radiazioni, rumore, vibrazioni, ecc...), prima di iniziare l'attività, questi dovrà predisporre ed assicurare l'adozione di tutte le necessarie misure di prevenzione tecnica ed individuale, al fine di prevenire rischi a tutto il personale esposto sia direttamente che indirettamente.

11 Norme per l'esecuzione dei lavori

Si riportano alcune norme che rivestono particolare importanza ai fini della sicurezza.

a) Opere provvisoriali

Le opere provvisoriali devono essere allestite a regola d'arte, con materiale adeguato, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro.

Prima di reimpiegare elementi di ponteggio di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro revisione per eliminare quelli non ritenuti più idonei. Nei lavori eseguiti, in posizione sopraelevata, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi od idonee opere provvisoriali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o di cose.

Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisorie devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un responsabile dell'impresa esecutrice.

b) Parapetti

Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie sopraelevate devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di 1 m. dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 cm., messa di costa e aderente al tavolato.

Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di 60 cm.

Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti.

c) Difesa delle aperture

Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro, devono essere protette mediante parapetto normale con tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.

Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.

Le aperture nei muri prospicienti il vuoto devono essere munite di parapetto normale con tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta delle persone.

Le aperture praticate nel suolo e nei pavimenti, devono essere provviste di solide coperture o protezioni perimetrali, atte ad impedire la caduta di persone, macchine operatrici o veicoli in transito.

d) Deposito materiale

Il materiale non deve ingombrare zone di transito o di lavoro ma essere sistemato od accatastato in modo stabile e sicuro, nelle zone all'uopo assegnate od in modo da non costituire intralci o pericoli.

e) Interessamento delle zone di transito

Se per l'esecuzione dei lavori vengano ingombrate, seppur parzialmente, con mezzi o materiali le vie di transito interne od esterne ai fabbricati, è necessario prevedere opportune delimitazioni delle zone interessate evidenziandole mediante apposite segnalazioni sia per il giorno che per la notte.

f) Lavori in posizione sopraelevata

- Accesso: l'accesso ai posti sopraelevati deve risultare agevole e sicuro predisponendo andatoie, passerelle, scale ed altre idonee attrezzature.

- Delimitazioni della zona sottostante i lavori: è necessario disporre affinché la zona sottostante interessata dai lavori venga idoneamente protetta contro la caduta dei materiali di qualsiasi genere, ed evidenziata mediante apposite segnalazioni.

- Cinture di sicurezza: nei lavori che espongono a rischi di caduta dall'alto (presso gronde, cornicioni, tetti, ecc...) o entro cavità (canali, scavi, recipienti, ecc...), su muri di demolizione e nei lavori analoghi quando non sia possibile disporre impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti devono far uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta.

La fune di trattenuta deve essere assicurata, direttamente o mediante anello scorrevole lungo una fune appositamente tesa, a parti stabili delle opere fisse o provvisorie.

La fune e tutti gli elementi costituenti la cintura devono avere sezioni tali da resistere alle sollecitazioni derivanti da un'eventuale caduta del lavoratore. La lunghezza della fune di trattenuta deve essere tale da limitare la caduta a non oltre 1,50 m.

- Lavori su coperture: è vietato transitare o lavorare su coperture in lastre di fibrocemento, su lucernari o su altre strutture non sufficientemente resistenti, senza aver preventivamente adottato le appropriate misure atte ad evitare la rottura.

g) Saldatura, taglio e riscaldamento dei metalli

Gli apparecchi per saldatura e per operazioni simili devono rispondere alle norme di buona tecnica.

Sulle derivazioni di gas acetilene o di altri gas combustibili di alimentazione del cannello di saldatura deve essere inserita una valvola antiritorno di fiamma.

Sui carrelli porta bombola deve essere sistemato anche un estintore in CO₂ di almeno 3 kg.

Le bombole, sia piene che vuote, devono essere assicurate contro la possibilità di caduta, provviste di cappellotto di protezione della valvola, e tenute lontano o protette dalle sorgenti di calore.

E' vietato effettuare operazioni di saldatura o di taglio al cannello od elettricamente nelle seguenti condizioni:

- su recipienti o tubi chiusi;
- su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali, sotto l'azione del calore, possano dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose;
- su recipienti o tubi anche aperti, che abbiano contenuto materie, che evaporando o gassificandosi sotto l'azione del calore o dell'umidità, possano formare miscele esplosive.

E' altresì vietato eseguire le operazioni di saldatura nell'interno dei locali, recipienti o fosse che non siano efficacemente aerati.

Quando le suddette condizioni di pericolo si possono eliminare con l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui, con l'uso di gas inerti o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite anche sui recipienti o tubazioni indicati nei punti a), b) e c) purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto designato dall'impresa esecutrice ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.

Nelle operazioni di saldatura elettrica e simili nell'interno di recipienti metallici, ferma restando l'osservanza delle disposizioni sopra indicate, devono essere predisposti mezzi isolanti e usate pinze porta elettrodi completamente protette in modo che il lavoratore sia difeso dai pericoli derivanti da contatti accidentali con parti in tensione.

Le stesse operazioni devono inoltre essere effettuate sotto la sorveglianza continua di un esperto designato dall'impresa esecutrice che assista il lavoratore dall'esterno dei recipienti.

Prima di iniziare qualsiasi operazione di saldatura, taglio o simili, l'impresa esecutrice deve richiedere ed ottenere il permesso dai vigili del fuoco aziendali, questi, ove lo ritengano necessario, potranno assistere alle operazioni. In ogni caso per un raggio di almeno 10 m.:

- i pavimenti siano ripuliti da residui di materiale combustibile (segatura, stracci, olio, ecc...);
- i liquidi infiammabili siano stati rimossi ed altri materiali combustibili protetti con teloni antincendio e/o ripari metallici;
- ove necessario i teloni antincendio collocati immediatamente al di sotto della zona operativa;
- i mezzi di lavoro siano debitamente ripuliti da qualsiasi combustibile;
- sia stato rimosso il materiale combustibile collocato dall'altra parte delle pareti e/o tamponamento aperture;
- sia stato rimosso il materiale combustibile situato al di sotto del pavimento/soffitto e/o tamponamento fessure.

h) Lavori entro pozzi, cunicoli, serbatoi e simili

Quando si eseguono lavori entro fogne, cunicoli, pozzi, serbatoi, vasche, ecc... devono essere adottate le necessarie cautele atte ad evitare lo sviluppo di gas asfissianti o tossici ed ogni eventuale pericolo di incendio e di scoppio.

Inoltre, prima di entrare nei luoghi suddetti, devono essere prese idonee misure contro i pericoli derivanti dall'eventuale presenza di gas o vapori asfissianti o tossici, quali: una efficiente aerazione ed una completa bonifica, l'uso di cinture di sicurezza con bretelle e fune di

trattenuta e la sorveglianza dall'esterno dei lavoratori addetti, l'uso di appropriati mezzi personali di protezione (maschere, autorespiratori, occhiali a tenuta, ecc...).

i) Lavori di demolizione

I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso e devono essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti, ricorrendo ove occorra, al loro preventivo puntellamento. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali.

La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni deve risultare da apposito programma il quale deve essere firmato dal Titolare dell'impresa esecutrice e dal dipendente direttore dei lavori, ove esista, e deve essere tenuto a disposizione dei funzionari degli Enti Pubblici di controllo.

12 Attrezzature ed utensili di lavoro

a) Scale semplici portatili

Le scale portatili devono essere in buone condizioni e provviste di dispositivi antisdrucchiolevoli alle estremità inferiori dei montanti.

Inoltre, devono essere scelte di lunghezza idonea al lavoro da svolgere, disposte nella giusta inclinazione ed impiegate in modo corretto.

Nell'uso delle scale le stesse dovranno essere adeguatamente fissate o trattenute dal basso da un altro lavoratore.

b) Ponti su ruote a torre e sviluppabili

I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento ed in modo che non possano essere ribaltati.

Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni od altro mezzo equivalente.

Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate, con cunei o altri sistemi idonei, dalle due parti.

I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.

La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.

I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovino lavoratori o materiali.

c) Pistole fissachiodi

L'uso di pistole fissachiodi e di chiodatrici a sparo deve essere di volta in volta autorizzato dal committente. Tale autorizzazione non solleva ovviamente l'impresa esecutrice dalle responsabilità derivanti dall'uso dell'attrezzo. Possono comunque essere impiegate soltanto pistole dotate dei necessari requisiti di sicurezza, in buono stato di conservazione ed osservando scrupolosamente le relative norme di sicurezza.

L'uso di pistole sparachiodi è sempre interdetto nelle zone in cui sia in atto un'attività di lavoro o nei locali in cui esista il pericolo di esplosione od incendio.

Il personale da adibire all'impiego di tali attrezzi dovrà essere scelto con cura ed appositamente istruito ed addestrato; lo stesso dovrà essere dotato e fare uso di idonei mezzi protettivi.

13 Impiego di sostanze pericolose e nocive

I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materie infiammabili, corrosive, tossiche e comunque dannose devono essere provvisti:

a) di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

- b) di accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento e svuotamento;
- c) di accessori di presa quali maniglie, anelli, impugnature atte a rendere sicuro ed agevole il loro impiego, in relazione al loro uso particolare;
- d) di involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto.

I recipienti sia pieni che vuoti, devono essere conservati in posti appositi e dotati, ove necessario, di bacini di contenimento; i vuoti devono essere tenuti separati dai pieni, e non riutilizzati per il contenimento di altre sostanze se non previa loro efficace bonifica.

Tali recipienti devono portare indicazioni dei contrassegni previsti dalle vigenti norme, allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità del loro contenuto.

I residui di materie infiammabili, esplodenti, corrosive, tossiche, infettanti o comunque nocive devono essere raccolti durante il lavoro con mezzi appropriati e collocati in posti nei quali non possano costituire pericolo.

L'impresa esecutrice dovrà limitare i quantitativi di sostanze pericolose o nocive in impiego o deposito presso la sede del committente al minimo indispensabile.

Quando si tratti di sostanze pericolose di cui al D.Lgs 334/99 (Rischi Incidenti Rilevanti), l'impresa esecutrice dovrà richiedere l'autorizzazione ad introdurre il materiale già in sede di definizione del contratto.

L'impresa esecutrice deve operare con sostanze e preparati di sua proprietà.

E' vietato all'impresa esecutrice l'utilizzo di sostanze e preparati di proprietà del committente senza preventiva autorizzazione scritta.

14 Precauzioni contro i pericoli di incendio e di esplosione

E' vietato fumare o usare fiamme libere nei locali, nelle zone ed in prossimità di macchine, impianti ed attrezzature in cui, per la particolarità delle sostanze e materie in essi depositate o impiegate, esiste il pericolo di incendio o scoppio.

Dovendo eseguire lavori in luoghi ove si possono temere incendi od esplosioni, devono essere impiegate attrezzature antiscintille e lampade portatili od altri apparecchi elettrici a sicurezza adatti al luogo.

15 Dotazione di mezzi personali di protezione

L'impresa esecutrice deve mettere a disposizione dei propri dipendenti mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, deve altresì disporre ed esigere per il corretto uso dei mezzi stessi da parte del personale. In ogni caso tutto il personale operante nei cantieri deve essere dotato e fare costante uso di elmetto protettivo.

L'impresa esecutrice dovrà inoltre disporre affinché i propri dipendenti non usino sul luogo di lavoro indumenti personali ed abbigliamenti che, in relazione alla natura delle operazioni ed alle caratteristiche degli impianti costituiscono pericolo per l'incolumità personale.

16 Osservanza della segnaletica antinfortunistica e stradale

Il personale dell'impresa esecutrice deve attenersi scrupolosamente alle segnalazioni di pericolo, di obbligo, di divieto, ed alle norme di comportamento richiamate dall'apposita segnaletica.

17 Termine dei lavori

Al termine dei lavori l'impresa esecutrice deve provvedere affinché tutte le zone interessate siano completamente pulite e sgombre dai materiali e da altri impedimenti che possano intralciare il normale lavoro, o costituire pericolo per il personale.

Ciò in modo particolare per i posti sopraelevati, le zone di transito, gli impianti elettrici, ecc...

Inoltre dovranno essere ripristinate le condizioni di sicurezza preesistenti, qualora siano state alterate per ragioni di lavoro.

18 Denuncia di infortunio e soccorsi d'urgenza

In caso di infortuni accaduti a propri dipendenti, l'impresa esecutrice deve assolvere agli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni esistenti in materia.

Inoltre deve segnalare immediatamente l'evento al committente e mantenere inalterato lo stato del luogo e delle cose.

L'impresa esecutrice deve disporre del necessario materiale di pronto soccorso e delle attrezzature sanitarie; potrà essere utilizzata la Sala Medica aziendale ove esistente.

Tutto il personale dovrà essere stato preventivamente sottoposto a vaccinazione antitetanica ed ai successivi richiami, obbligatori per legge.

19 Ispezione dei lavori

Eventuali sopralluoghi o ispezioni del committente durante lo svolgimento dei lavori non si limitano né eliminano, la completa responsabilità dell'impresa in materia di prevenzione infortuni, sia nei confronti dell'Autorità competente, sia agli effetti contrattuali.

20 Ecologia

Gli impatti ambientali derivanti dalle attività dell'appaltatore (ad esempio generazione di rifiuti, emissioni in atmosfera, ecc.) devono essere gestiti in conformità alle vigenti norme di legge che ne regolano i campi di applicazione ed alle eventuali disposizioni specifiche aziendali esistenti in materia.

L'appaltatore garantisce la piena osservanza di tutta la normativa vigente in materia di salvaguardia dell'ambiente. In particolare, tra i diversi disposti di legge, si richiama il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

20.1 Sistema di Gestione Ambientale e Politica Ambientale

Gli stabilimenti operano con un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 e nel rispetto della Politica Ambientale Avio S.p.A..

AVIO S.p.A. pone alla base delle proprie strategie di gestione e di sviluppo una costante attenzione alla salvaguardia dell'ambiente e mantiene un impegno specifico rivolto alla prevenzione dell'inquinamento e alla ricerca del miglioramento continuo delle proprie performance ambientali.

Tale impegno è richiesto ai propri fornitori ed appaltatori che dovranno quindi conformarsi alla Politica Ambientale ed alle procedure ed istruzioni operative del SGA applicabili alle proprie attività.

Le procedure ed istruzioni di interesse, o un estratto delle medesime, saranno loro consegnate in occasione della Riunione preliminare di pianificazione delle attività a cura del Responsabile Ambiente.

Il documento di Politica Ambientale è affisso presso l'ingresso e nelle bacheche aziendali. Copia del documento di Politica Ambientale può essere richiesta al Responsabile Ambiente, che comunque costituisce la persona di riferimento per le tematiche in materia di ecologia ed ambiente.

20.2 Emissioni in atmosfera

L'appaltatore è tenuto ad operare, evitando la produzione di emissioni inquinanti in atmosfera.

Qualora l'attività comporti tali emissioni, dovranno essere osservate le norme di legge vigenti con particolare riferimento al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

20.3 Scarichi idrici

L'appaltatore nel corso delle attività non può effettuare lo scarico di acque reflue eventualmente prodotte sul suolo e nella rete di raccolta delle acque reflue di cui è dotato lo stabilimento, salvo

	Principali norme di sicurezza, igiene, antincendio ed ecologia	Allegato 4 a 2.04.11HSE 6
--	---	--------------------------------------

diverse condizioni contrattuali. In tale ipotesi, l'attività dovrà svolgersi conformemente alle norme vigenti con particolare riferimento al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

20.4 Rifiuti

L'appaltatore nel corso delle attività non può effettuare l'abbandono dei rifiuti.

Qualora per lo svolgimento della propria attività lavorativa l'appaltatore desse luogo alla produzione di rifiuti, gli stessi dovranno essere gestiti secondo quanto di seguito riportato.

Nel caso in cui nell'ordine o nel contratto la gestione sia affidata all'appaltatore in qualità di produttore del rifiuto, esso dovrà rispettare la normativa vigente in materia ed in particolare:

- classificare e caratterizzare correttamente i rifiuti che verranno prodotti durante l'attività oggetto dell'incarico e rendere disponibili al committente, qualora richiesto, copia delle eventuali analisi di caratterizzazione effettuate;
- predisporre idonei contenitori per la raccolta dei propri rifiuti con indicazione del relativo codice CER;
- svolgere le operazioni di deposito e/o movimentazioni con tutte le cautele del caso per evitare spandimenti o dispersione del rifiuto;
- assicurare l'adozione di modalità operative che escludano qualunque forma di spandimento e/o stoccaggio non controllato di rifiuti;
- gestire l'area di raccolta dei rifiuti entro i limiti del deposito temporaneo, così come previsto dalla normativa vigente;
- conferire i rifiuti ad imprese autorizzate ed assolvere agli adempimenti connessi previsti dalla normativa di riferimento;
- rendere disponibile al committente, qualora richiesto, le evidenze documentali relative al punto precedente, ad esempio copia di: iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali del trasportatore del rifiuto (sia che il trasporto venga subappaltato a terzi, sia che venga effettuato in conto proprio), autorizzazione allo smaltimento o al recupero del destinatario finale del rifiuto, quarta copia del formulario di identificazione del rifiuto attestante l'avvenuto smaltimento del rifiuto stesso.

Qualora invece la gestione dei rifiuti sia a carico del committente, l'appaltatore dovrà rispettare le disposizioni aziendali esistenti in materia.

20.5 Rumore esterno

L'appaltatore è tenuto ad operare evitando di produrre rumori molesti verso l'ambiente esterno.

Qualora lo svolgimento della propria attività dia origine a rumore, l'appaltatore dovrà conformarsi alle disposizioni di legge, con particolare riferimento al DPCM 01.03.91, alla Legge 447/95 e al DPCM 14.11.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

20.6 Suolo e sottosuolo

L'appaltatore deve assicurare modalità operative che escludano qualunque forma di inquinamenti e/o sversamenti incontrollati di sostanze nel suolo e sottosuolo.

Qualora dovessero verificarsi eventi che siano potenzialmente in grado di dare origine ad una contaminazione del suolo e sottosuolo, l'appaltatore dovrà operare in conformità dei disposti di legge e darne immediata comunicazione al committente per l'attuazione delle relative procedure di emergenza.